

Riliquidazione della pensione a favore dei dipendenti della Regione Sicilia

Corte dei Conti - Regione Sicilia - Sez. Giurisdizionale d'Appello - Sentenza 25 giugno 2014 , n. 305/A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Pino ZINGALE - Presidente f.f.

dott. Vincenzo LO PRESTI - Consigliere

dott. Stefano SIRAGUSA - Consigliere

dott. Valter Camillo DEL ROSARIO - Consigliere

dott. Guido PETRIGNI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 305/A/2014

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 4955 del registro di segreteria promosso ad istanza di M. A., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Lombardo, nei confronti della Regione Siciliana e del Fondo di Quiescenza per il pagamento del trattamento di quiescenza e indennità di buonuscita del personale della Regione Siciliana (Fondo Pensioni Sicilia), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per la riforma della sentenza n. 2255/2013 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato l'8 gennaio 2014.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 12 giugno 2014 il relatore Consigliere Pino Zingale, l'avv. Angela Lombardo per per l'appellante, l'avvocato dello Stato Rosangela Maira per la Regione Siciliana ed il Fondo Pensioni Sicilia.

FATTO

Con ricorso depositato in data 16.09.2011, M. A., titolare di pensione di reversibilità del marito M. A., già dipendente della Regione siciliana, in quiescenza dal 1.07.1977 (deceduto l'8.03.1979), chiedeva il riconoscimento giudiziale del diritto ad aver riliquidato il trattamento pensionistico con l'applicazione dei benefici economici appresso specificati ed il pagamento delle pertinenti maggiori somme incrementate di interessi e rivalutazione monetaria:

1) rideterminazione, a decorrere dall'1.12.1985, ai sensi dell'art. 84 della L.R. n. 41/1985, dell'art. 9 della L.R. n. 21/1986 e dell'art. 13 della L.R. n. 11/1988, della posizione giuridica ed economica che il suo dante causa avrebbe conseguito in base alle LL.RR. n. 145/1980 e n. 115/1983 e, su tale nuova posizione, ottenere il calcolo dei benefici economici previsti dagli artt. 5, 34, 53 e 54 della L.R. n. 41/1985 nonché il c.d. M.I.T. previsto dall'art. 54 della L.R. n. 41/1985;

2) incremento retributivo, a decorrere dall'1.7.1990, previsto dall'art 5, comma 3, della L.R. n. 11/1988;

3) incrementi stipendiali di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. n. 19/1991 e all'art. 8 D.P. Reg. 30.1.1993 nonché il beneficio previsto dall'art. 5, comma 6, della L.R. n. 19/1991.

Più in dettaglio, con il primo motivo di ricorso, premesso che con il D.D.R. n. 9426 del 27.11.1997, ai sensi degli artt. 83 e 84 della L.R. n. 41/1985 e dell'art. 9 della L.R. n. 21/1986, l'Amministrazione aveva provveduto a rideterminare la pensione e ad attribuire gli aumenti fissi e continuativi previsti dagli artt. 34, 53 e 54 della L.R. n. 41/1985, la M. A. sosteneva che l'Amministrazione non aveva correttamente equiparato la posizione giuridico-economica del suo dante causa a quella dei dipendenti regionali in servizio, aventi analoghe qualifiche ed anzianità, in conformità ai principi sanciti nella suddetta normativa.

In particolare, evidenziava che l'Amministrazione aveva erroneamente assimilato elementi tra loro eterogenei, quali l'anzianità "effettiva" o "reale", posseduta dal marito della ricorrente, all'epoca del suo collocamento in quiescenza, e l'anzianità "fittizia" o "convenzionale", riconosciuta al dipendente regionale di pari qualifica, ancora in servizio, in base ai criteri dettati dalla L.R. n. 145/1980.

Invero, secondo la prospettazione attorea, l'Amministrazione avrebbe dovuto:

- preliminarmente, individuare l'anzianità "fittizia" che il marito della ricorrente avrebbe potuto conseguire in base ai criteri di cui all'art. 29 della L.R. n. 145/1980;

- indi determinare la posizione retributiva spettante, ai sensi della L.R. n. 115/1983, ad un soggetto avente pari qualifica ed anzianità;

- procedere, infine (soltanto dopo aver eseguito le suddette operazioni), all'inquadramento giuridico-economico in base alle statuizioni contenute nella L.R. n. 41/1985 ed all'attribuzione dei relativi benefici sulla pensione.

Chiedeva, inoltre l'attribuzione di una somma pari al valore di un aumento periodico, con decorrenza dallo scadere del biennio successivo all'entrata in vigore della L.R. 15.6.1988, n. 11, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della medesima legge regionale, il computo, sulla base di calcolo per l'attribuzione degli aumenti periodici, degli incrementi stipendiali previsti in favore del personale in servizio dall'art. 5, primo comma, della L.R. 15.5.1991, n. 19 e dall'art. 8 del D.P. Reg. 30.1.1993 nonché il beneficio economico previsto dall'art. 5, sesto comma, della L.R. n. 19/1991.

Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 2255/2013, accoglieva parzialmente il ricorso riconosceva:

parzialmente fondata la domanda concernente l'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 13 della legge regionale 15.6.1988, n. 11 è parzialmente fondata (tenuto conto degli effetti della prescrizione), riconoscendo alla ricorrente, nei limiti di quanto non prescritto, il diritto al computo nel trattamento pensionistico dell'incremento retributivo previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 11/1988 per il biennio successivo alla sua entrata in vigore;

parimenti parzialmente fondata (tenuto conto sempre degli effetti della prescrizione) la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al computo, sulla base di calcolo per l'attribuzione degli aumenti periodici, degli aumenti contrattuali disposti in favore del personale in servizio, previsti dall'art. 5, comma 1, della L.R. 15.5.1991, n. 19 e dall'art. 8 del D.P. Reg. Sicilia del 30.1.1993 nonché il beneficio economico previsto dall'art. 5, sesto comma, della L.R. n. 19/1991, con il limite, per quanto riguarda tal ultimo beneficio, del riconoscimento a decorrere solamente dall'1.1.1988 degli aumenti periodici di cui alla tabella "O" lettera a) della legge regionale n. 41/1988, da calcolarsi anche sugli aumenti corrisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 19/1991.

Dichiarava prescritti, stante l'eccezione sollevata dall'Amministrazione convenuta, i ratei maturati prima del 23.06.2005 ossia oltre il quinquennio antecedente la data di ricezione (23.06.2010) dell'istanza formulata all'Amministrazione.

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la M. A., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Lombardo, con atto depositato l'8 gennaio 2014, invocando il diritto della ricorrente ad avere rideterminato, a decorrere dall'1 dicembre 1985, ai sensi dell'art. 84 della L.R. n. 41/85, dell'art. 9 della L.R. n. 21/86 e dell'art. 13 della L.R. n. 11/88 la posizione giuridica del de cuius ai sensi della L.R. n. 145/80 e 115/83, nonché il diritto ad avere attribuiti su tale posizione i benefici previsti dagli artt. 5, 34, 53 e 54 della L.R. n. 41/85, e lamentando una errata interpretazione delle LL.RR. nn. 145/80 e 115/83.

Ha chiesto, quindi, conclusivamente, la dichiarazione del diritto alla rideterminazione, dal 1° dicembre 1985, ai sensi dell'art. 84 L.R. n. 41/85, dell'art. 9 L.R. n. 21/86 e dell'art. 13 della L.R. n. 11/88, della posizione giuridica ed economica che il de cuius T. A. avrebbe conseguito in base alle LL.RR. n. 145/80 e n. 115/83, e successive modificazioni; nonché il diritto ad avere attribuiti, su tale nuova posizione, i benefici economici previsti dagli artt. 5, 34, 53 e 54 della L.R. n. 41/85 per il personale in servizio di pari qualifica ed anzianità, nonché il c.d. MIT previsto dall'art. 54 della L.R. n. 41/85; il tutto con i conseguenti effetti sulla pensione di reversibilità.

La Regione Siciliana ed il Fondo Pensioni Sicilia si sono costituiti in giudizi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Palermo ed hanno chiesto il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza di discussione del 12 giugno 2014, tutte le parti rappresentate hanno ulteriormente illustrato le domande ed eccezioni di cui agli atti scritti ed hanno insistito nelle richieste ivi formulate.

DIRITTO

Deve precisarsi che ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 21 del 1986 e dell'art. 13 della l.r. n. 11 del 1988 (non più vigenti), è stato riconosciuto in via generale il diritto del pensionato, ex dipendente della Regione siciliana, alla riliquidazione della pensione con il computo degli aumenti fissi e continuativi attribuiti ai dipendenti regionali in servizio di corrispondente qualifica ed anzianità dagli artt. 5, 34, 53 e 54 della l. r. n. 41/1985, con la stessa decorrenza stabilita per il personale in servizio; ciò è stato disposto per omogeneità del sistema retributivo e pensionistico dei dipendenti regionali sulla base dell'effettiva equiparazione del trattamento di quiescenza con il trattamento dei dipendenti in servizio di pari qualifica e anzianità, con la sola esclusione del computo, a tali fini, dei benefici economici attribuiti dalla legge esplicitamente o implicitamente soltanto al personale in attività.

Orbene, l'art. 54, della legge regionale n. 41/85, che ha stabilito le modalità di inquadramento del personale in servizio nei casi di passaggio di livello, dispone che il personale che transiti da un livello retributivo ad altro è inquadrato, nel nuovo livello, nella posizione retributiva per classe di stipendio e/o scatto di importo pari o immediatamente superiore a quello costituito dal maturato economico complessivo (ME + MIT) determinato alla data dell'inquadramento con le modalità di cui all'art. 29 della l.r. 29 dicembre 1980, n. 145, maggiorato dell'importo di uno scatto del livello in cui transita.

L'art. 29 ora citato, che attribuiva ai dipendenti i nuovi trattamenti economici previsti dalla stessa legge, precisava che il maturato economico complessivo (MEC) risultava dalla somma tra il maturato economico (ME), costituito dall'importo dello stipendio in godimento o spettante alla data del 31 dicembre 1978, ed il maturato in itinere (MIT) costituito dal rateo di classe o scatto virtualmente maturato in conformità del sistema vigente alla data del 31 dicembre 1978; ciò in relazione al tempo trascorso dalla data di conseguimento della classe e/o dell'aumento periodico in godimento o spettante, da valutarsi secondo una formula matematica che teneva conto della differenza tra l'importo delle classi, del tempo intercorrente tra esse, dell'anzianità posseduta e dell'importo degli eventuali aumenti periodici corrispondenti.

La disposizione dell'art. 54 della legge regionale n. 41 del 1985, applicata per la riliquidazione delle pensioni in virtù del disposto dell'art. 13, l.r. n. 11/88, dispone, quindi, che il calcolo del maturato economico complessivo (ME + MIT) venga effettuato alla data dell'inquadramento, cioè alla data di entrata in vigore della l. n. 41 del 1985, con le modalità di cui all'art. 29 citato.

E' evidente, allora, che il pensionato collocato a riposo prima del 1980 (nel presente caso l'appellante è stato collocato in quiescenza nel luglio del 1977) non è direttamente destinatario delle leggi regionali n. 145/80 e n. 115/83, ma il procedimento di equiparazione del suo trattamento pensionistico a quello dei dipendenti in servizio deve necessariamente transitare attraverso il meccanismo di determinazione dell'anzianità di servizio di cui alla l.r. n. 145 del 1980 che trasforma l'anzianità reale in anzianità fittizia.

In tal senso, peraltro, è ormai la copiosa giurisprudenza di questa Sezione d'appello (e plurimis: sentenza n. 325/A/2013).

L'appello deve, quindi, essere accolto e condannata l'Amministrazione regionale a corrispondere alla ricorrente, odierna appellante, le maggiori somme risultanti dalla riliquidazione della pensione diretta, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo fino al soddisfo, nei limiti di legge.

In assenza di eccezioni di prescrizione da parte della P.A. le somme risultano dovute nella loro interezza.

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione. Sulle somme dovute dall'Amministrazione competente, dalle singole scadenze al saldo, il diritto di parte appellante agli interessi legali rilevati anno per anno, integrati, per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice I.S.T.A.T. relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.), fino al soddisfo.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 giugno 2014.

IL PRESIDENTE F.F.-ESTENSORE

Pino Zingale

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 25 giugno 2014

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Nicola Daidone